

SCRITTURA PRIVATA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE relativo all'intervento di *“Riqualficazione dell'impianto sportivo comunale di Cagnano”* - CUP: F62J19003870005 C.I.G. Z4A2A9F98B

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno del mese **di** , nella residenza Comunale provvisoria di Acquasanta Terme, in Via Salaria 14/B (Parco Rio), presso l'Ufficio Tecnico, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

a) Arch. Stefano Lo Parco, nato ad Ascoli Piceno (AP) il 11/08/1967, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Acquasanta Terme, codice fiscale e partita IVA 00356080440, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica 2, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente Committente”;

b) Arch. Adele Goretta Caucci, titolare del codice fiscale VRRMRC86R02A462L, nata ad Acquasanta Terme (AP) il 25/11/1956, con recapito professionale in Acquasanta Terme (AP), via S. Giovanni n.86, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Ascoli Piceno al numero 135, di seguito denominato “professionista”, che elegge domicilio in Acquasanta Terme (AP), via S. Giovanni n.86, in qualità di Mandatario/Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito, giusta scrittura privata n. del , con i seguenti professionisti:

- 1) mandante: Arch. Nicolino Calvaresi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/04/1960, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Ascoli Piceno al numero 345;
- 2) mandante: Arch. Luciano Spinozzi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26/11/1958, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Ascoli Piceno al numero 221;
- 3) mandante: Arch. Lorenzo Cellini, nato a Ascoli Piceno il 11/08/1987, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Ascoli Piceno al numero 1025;

PREMESSO che

- è stato richiesto un finanziamento per i lavori in oggetto a valere sul Fondo “Sport e Periferie anno 2018” che ha come Ente erogatore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al DPCM 22 ottobre 2018;
- l'intervento in oggetto, di complessivi € 400.000,00, è stato ammesso a contributo a valere sui predetti fondi per l'importo di € 340.000,00, mentre la quota parte pari ad € 60.000,00 è finanziata
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica II n.384 del 12/11/2019, è stato disposto l'affidamento diretto dei servizi inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, stante l'importo dell'incarico da affidarsi e per i motivi ivi indicati, previa acquisizione di preventivo;
- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'RTP costituito dagli architetti Adele Goretta Caucci, Nicolino Calvaresi, Luciano Spinozzi e Lorenzo Cellini (giovane professionista), di cui l'Arch. Adele Goretta Caucci svolge le funzioni di Mandatario/Capogruppo, con il ribasso offerto del 2,47%;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia, con conseguente adozione della determinazione del Responsabile

dell'Area Tecnica II n. ____ del ____ di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula della presente scrittura privata;

- il suddetto RTP è costituito dai seguenti professionisti con la seguente ripartizione delle competenze:

	% di servizio eseguito	% di partecipazione
Arch. Adele Goretta Caucci <u>Prestazione eseguita:</u> progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori	57%	57%
Arch. Nicolino Calvaresi <u>Prestazione eseguita:</u> progettazione, esecutiva, Direzione Lavori	30%	30%
Arch. Luciano Spinozzi <u>Prestazione eseguita:</u> Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	8%	8%
Arch. Lorenzo Cellini (professionista abilitato da meno di 5 anni) <u>Prestazione eseguita:</u> collaboratore alla progettazione esecutiva ed alla direzione lavori	5%	5%
totale	100%	100%

- l'RTP si avvale dell'Arch. Lorenzo Cellini quale professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi ai lavori di "Riqualificazione dell'impianto sportivo comunale di Cagnano".
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
 - a) Progettazione definitiva, esecutiva - elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice nonché degli artt. da 24 a 43 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
 - b) Direzione Lavori, misura e contabilità, nonché Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3. Il dettaglio delle prestazioni è la seguente:

EDILIZIA – E.11		
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2300
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	0,0400

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:
 - a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
 - b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle best practices;
 - c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
 - d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Marche in vigore al momento della redazione del progetto.
6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:
 - a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
 - b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
7. La prestazione di Direzione dei Lavori deve comprendere tutte le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto nonché le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'artt.111 c.1-2 del codice;
8. L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegata;
9. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico;
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi / del superiore livello progettuale (desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice)

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Per l'RTP l'Arch. Luciano Spinozzi svolgerà le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; lo stesso dovrà svolgere le prestazioni secondo quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:
 - a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;
 - b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:
 - a) produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente

committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

- b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;
 - c) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
 - d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie cartacee, nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).
- 3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.
 - 4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.
 - 5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

- 1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.
- 2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
- 3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.
- 2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:
Progettazione: giorni complessivi n. **35**
 - a) Progettazione definitiva: giorni n. **10 (dieci)**
 - b) Progettazione esecutiva: giorni n. **25 (venticinque)** naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Comune.

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.
4. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero contenuti in ordini specifici dell'Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Ove non siano stabiliti termini più brevi, il termine generale per l'effettuazione delle prestazioni è di 30 (trenta) giorni. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.
5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.
6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.
7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 9. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.
2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art.7;
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.
4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;
 - b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
 - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
 - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
 - f) violazione della disciplina del subappalto;
 - g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
 - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del 2,47% (due virgola quarantasette per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

1.a.1. Progettazione definitiva	€ 10.782,78
1.a.2. Progettazione esecutiva	€ 12.521,94
1.a.3. Direzione Lavori	€ 15.652,42
4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale. L'I.V.A. non è dovuta per regime dei contribuenti minimi ai sensi dalla Legge n.244/2007.
6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo "Sport e Periferie".
2. I corrispettivi relativi alla progettazione sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. I corrispettivi relativi alla Direzione Lavori saranno erogati all'approvazione ed in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento Lavori.
4. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU UFYV9W, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'impegno della spesa.
5. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato di ciascun professionista costituente l'RTP individuati come segue:
 - a) Arch. Adele Goretta Caucci - IBAN: [REDACTED], sul quale è autorizzato ad operare il sig. Adele Goretta Caucci, nata ad Acquasanta Terme (AP) il 25/11/1956 (codice fiscale CCCDGR56S65A044H);
 - b) Arch. Nicolino Calvaresi - IBAN: [REDACTED], sul quale è autorizzato ad operare il sig. Nicolino Calvaresi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 16/04/1960 (codice fiscale CLVNLN60D16H769P);
 - c) Arch. Luciano Spinozzi - IBAN: [REDACTED], sul quale è autorizzato ad operare il sig. Luciano Spinozzi, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 26/11/1958 (codice fiscale SPNLCN58S26H769V);
 - d) Arch. Lorenzo Cellini - IBAN: [REDACTED], sul quale è autorizzato ad operare il sig. Lorenzo Cellini, nato a Ascoli Piceno il 11/08/1987 (codice fiscale CLLLNZ87M11A462L)Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
7. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
8. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni [REDACTED] del [REDACTED], in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
2. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Ascoli Piceno. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso il suo studio sito in Acquasanta Terme (AP), via S. Giovanni n.86. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
2. Responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate, nonché referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto è l'Arch. Adele Goretta Caucci, in qualità di Mandatario/Capogruppo.
3. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il professionista e tutti i costituenti l'RTP si obbligano agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indicano che i conti correnti a ciò dedicati sono i seguenti, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi:
 - Arch. Adele Goretta Caucci - IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Adele Goretta Caucci;
 - Arch. Nicolino Calvaresi - IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Nicolino Calvaresi;
 - Arch. Luciano Spinozzi - IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Luciano Spinozzi;
 - Arch. Lorenzo Cellini - IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. Lorenzo Cellini.
2. Gli eventuali subappaltatori e subcontraente, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e s.m.i.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
5. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile dell'Area Tecnica II
Arch. Stefano Lo Parco

Il Mandatario/Capogruppo dell'RTP
Arch. Adele Goretta Caucci